

DELIBERAZIONE 8 OTTOBRE 2019
403/2019/E/EEL

DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DA ENERGICA S.R.L. - SOCIETÀ DI INGEGNERIA
NEI CONFRONTI DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A., RELATIVO ALLA PRATICA DI CONNESSIONE
CON CODICE DI RINTRACCIABILITÀ 194080223

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE

Nella 1082^a riunione del 8 ottobre 2019

VISTI:

- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e, in particolare, l'art. 14, comma 2, lett. *f-ter*);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e, in particolare, l'Allegato A, recante il "Testo Integrato delle Connessioni Attive" (di seguito: TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A, recante la "Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, commi 1 e 2, del D.LGS. 1 giugno 2011, n. 93)" (di seguito: Disciplina o deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- il vigente assetto organizzativo dell'Autorità;
- la nota (prot. generale Autorità 7693 del 5 marzo 2018), con cui il Direttore della Direzione Advocacy Consumatori e Utenti ha delegato il Responsabile dell'Unità Arbitrati e Decisioni Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO:

1. Con reclamo presentato in data 9 aprile 2019 (prot. Autorità 9296 del 10 aprile 2019), Energica S.r.l. - Società di Ingegneria (di seguito anche: reclamante) ha contestato il diniego - opposto da e-distribuzione S.p.a. (di seguito anche: gestore) - alla corresponsione di indennizzi automatici per ritardi nell'adempimento di obblighi imposti dal TICA, al medesimo gestore, nell'ambito della procedura per la connessione alla rete elettrica del proprio impianto fotovoltaico (con sito di installazione in Caltanissetta, Contrada Niscima-Grotticelle snc, potenza nominale 9,9 kW e POD IT001E905959981), avente codice di rintracciabilità 194080223;
2. con nota del 12 aprile 2019 (prot. 9571), l'Autorità ha comunicato alle parti l'avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
3. con nota dell'8 maggio 2019 (prot. Autorità 12227 del 10 maggio 2019), il gestore ha trasmesso la propria memoria difensiva;
4. con nota del 12 giugno 2019 (prot. 15687), l'Autorità ha chiesto al gestore ed a Terna S.p.a. (di seguito anche: Terna) alcune informazioni e, in particolare;
 - al gestore: *“1) di inviare la documentazione comprovante la segnalazione a GAUDI, in data 26 ottobre 2018, dell'avvenuta sottoscrizione del regolamento di esercizio; 2) di inviare la documentazione attestante la comunicazione a GAUDI, in data 15 novembre 2018, dell'avvenuta messa in esercizio”*;
 - a Terna: *“1) di indicare la data di inserimento su GAUDI, da parte del gestore, dell'avvenuta sottoscrizione del regolamento di esercizio; 2) di chiarire l'origine, nel citato screen shot di GAUDI, della indicazione della data di “esercibilità” al 12 ottobre 2018, precisando se tale data è stata inserita dal gestore oppure è stata automaticamente elaborata da GAUDI; 3) di indicare la data di inserimento su GAUDI, da parte del gestore, dell'avvenuta messa in esercizio”*;
5. con nota del 21 giugno 2019 (prot. Autorità 17520 del 1 luglio 2019), il gestore ha risposto alla richiesta di informazioni dell'Autorità;
6. con nota del 24 giugno 2019 (prot. Autorità 17530 del 1 luglio 2019), Terna ha riscontrato la predetta richiesta di informazioni;
7. in data 3 settembre 2019 la Direzione Accountability e Enforcement ha formulato il parere tecnico, ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della deliberazione 188/2012/E/com.

QUADRO NORMATIVO:

8. Ai fini della decisione del presente reclamo, rilevano le disposizioni del TICA ed in particolare:
 - l'articolo 10, comma 6bis, che impone al gestore di rete di comunicare al sistema GAUDI (sistema di Gestione dell'Anagrafica Unica degli Impianti di produzione dell'energia elettrica predisposto da Terna) la data di ultimazione dei lavori dell'impianto di produzione, entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa documentazione completa (di cui al comma 10.6);

- l'articolo 10, comma 7, il quale prescrive al gestore di rete, terminata la realizzazione dell'impianto di connessione, di comunicare al richiedente il completamento della realizzazione della connessione e, contestualmente, di segnalare a Terna, per il tramite di GAUDÌ, il completamento dell'impianto per la connessione;
- l'articolo 10, comma 9, in virtù del quale il gestore di rete deve: i) inviare al richiedente - entro 20 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'accettazione del preventivo - il regolamento di esercizio; ii) segnalare su GAUDÌ, entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento del regolamento debitamente sottoscritto dal richiedente, l'avvenuta sottoscrizione del regolamento di esercizio;
- l'articolo 10, comma 10, ai sensi del quale - a seguito della conclusione delle attività di cui al comma 10.6bis, 10.7 e 10.9 - il sistema GAUDÌ aggiorna lo stato dell'UP e del relativo impianto rispettivamente in *"UP Abilitata ai fini dell'Attivazione e dell'Esercizio"* e *"Impianto Abilitato ai fini dell'Attivazione e dell'Esercizio"*;
- l'articolo 10, comma 8, che impone al gestore di rete l'obbligo di attivare la connessione di un impianto di produzione entro 10 giorni lavorativi a decorrere dall'ultima tra:
 - la data di attivazione su GAUDÌ dello stato di *"UP Abilitata ai fini dell'Attivazione e dell'Esercizio"* e *"Impianto Abilitato ai fini dell'Attivazione e dell'Esercizio"* di cui al comma 10.10 e
 - la data di ricevimento dei documenti necessari all'attivazione della connessione in prelievo, trasmessi dalla società di vendita, nei soli casi diversi da quelli di cui al comma 10.11;
- l'articolo 10, comma 12, in base al quale il gestore di rete deve confermare l'entrata in esercizio dell'impianto su GAUDÌ, inserendo la data di attivazione della connessione ed entrata in esercizio dell'UP e del relativo impianto, entro 5 giorni lavorativi dall'attivazione della connessione;
- l'articolo 14, che disciplina l'erogazione degli indennizzi automatici per ritardi del gestore di rete nell'adempimento degli obblighi disposti dal medesimo TICA;
- l'articolo 40, comma 5, che prevede una maggiorazione dell'indennizzo automatico, qualora il gestore non abbia erogato l'indennizzo dovuto entro 30 giorni dalla data di effettuazione della prestazione richiesta per la quale è stato riscontrato un ritardo.

QUADRO FATTUALE:

9. Il reclamante è titolare dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare connesso alla rete del gestore, in corrispondenza del POD IT001E905959981;
10. la predetta connessione è avvenuta in data 7 novembre 2018, a conclusione della relativa procedura, identificata dal codice di rintracciabilità 194080223;
11. in data 21 febbraio 2019, il reclamante ha chiesto al gestore il pagamento di complessivi 520 euro, a titolo di indennizzi automatici per ritardi nell'espletamento di obblighi posti dal TICA, a carico del medesimo gestore.

12. in particolare, il reclamante ha chiesto:
 - 420 euro per il ritardo di 7 giorni lavorativi nell'attivazione della connessione dell'impianto di produzione;
 - 120 euro per il ritardo di 2 giorni lavorativi nella conferma su GAUDÌ dell'entrata in esercizio dell'impianto, mediante inserimento della data di attivazione della connessione ed entrata in esercizio dell'UP e del relativo impianto; il tutto per un importo complessivo maturato di 540 euro, dando al contempo atto di aver ricevuto dal gestore - in riferimento ai suddetti importi - "...solamente il pagamento di € 20,00 mediante assegno bancario n. 953 6079038737 del 06/12/2018..." e quindi richiedendo al gestore "...il pagamento della somma residua di € 520...";
13. in assenza di risposta da parte del gestore, il reclamante si è rivolto all'Autorità mediante il presente reclamo.

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE:

14. In merito al ritardo nell'attivazione della connessione, il reclamante osserva (allegando la relativa schermata di GAUDÌ) che "...Sul portale GAUDÌ si rileva che l'impianto era esercibile fin dal 12/10/2018, di converso lo stesso è stato attivato in data 7/11/2018 con un ritardo di 7 gg.lav.>";
15. il reclamante ritiene, quindi, che a tale ritardo "...corrisponde un indennizzo di € 20,00/gg. lav. (art. 14.3) con una maggiorazione di 40 €/gg lav. per ritardi nell'erogazione dell'indennizzo superiori a 90 gg. solari (art. 40.5). L'importo dovuto pertanto risulta di € 420 così calcolato: $7 \times (\text{€ } 20,00 + \text{€ } 40,00) = \text{€ } 420,00...$ ";
16. in merito al ritardo nella conferma in GAUDÌ della messa in esercizio dell'impianto di produzione, il reclamante rileva che l'articolo 10, comma 12 del TICA impone al gestore di provvedervi, entro 5 giorni lavorativi dall'attivazione della connessione, inserendo la data di attivazione della connessione ed entrata in esercizio dell'UP e del relativo impianto;
17. il reclamante evidenzia (allegando la relativa schermata di GAUDÌ) che detta attività "...è stata eseguita dal distributore in data 16/11/2018, quindi con un ritardo di 2 gg. lav. ed un relativo indennizzo di (art.14.3 e 40.5 ritardo di oltre 90 gg. solari) € 120 così determinato: $2 \times (\text{€ } 20,00 + \text{€ } 40,00) = \text{€ } 120,00...$ ";
18. rispetto ai suddetti importi, il reclamante fa presente di aver ricevuto dal gestore - con assegno bancario n. 9536079038737 del 6 dicembre 2018 - solamente il pagamento di 20 euro e, pertanto, rivendica dal gestore "...il pagamento della somma residua di € 520...".

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:

19. Relativamente al ritardo contestato dal reclamante nell'attivazione della connessione, il gestore dichiara che "... non risulta imputabile alla nostra società...", poiché "...in base all'art. 10.9 del TICA per l'attivazione della connessione è necessario che pervenga anche il regolamento di esercizio correttamente compilato e sottoscritto dal richiedente la connessione. Nel caso in oggetto, il regolamento di esercizio è stato inviato dal

- richiedente al distributore sempre in data 12/10/2018 ed e-distribuzione... il 26/10/2018, pertanto entro i 10 giorni lavorativi previsti dal TICA, lo ha verificato ed ha comunicato la sua avvenuta sottoscrizione a GAUDI...”;*
20. *il gestore dichiara, altresì, che “...Come risulta visibile anche sul sistema GAUDI, il 29/10/2018 GAUDI ha trasmesso a ED l’informazione aggiornata riguardo all’impianto di produzione in oggetto riportando l’UP e l’impianto di produzione come abilitati ai fini dell’attivazione e dell’esercizio (la c.d. “esercibilità”), riportando però come data il 12/10/2019...” (l’indicazione del 12/10/2019 invece che 12/10/2018 è un evidente mero refuso n.d.r.);*
 21. *a tal proposito il gestore evidenzia che, in base all’articolo 10, comma 10 del TICA “...l’abilitazione all’attivazione e all’esercizio dell’impianto di produzione viene aggiornata da GAUDI solo a valle di tutte le attività previste dagli artt. 10.6bis, 10.7 10.9...” del TICA stesso;*
 22. *dopo aver precisato che “...il preventivo per la connessione è stato accettato dalla reclamante in data 02/10/2018 e la messa a disposizione del regolamento di esercizio ad Energica da parte di ED è avvenuta il 10/10/2018, quindi entro i termini previsti sempre dall’art. 10.9 del TICA...”, il gestore conclude che “...fino al 29/10/2018 non aveva la disponibilità all’attivazione dell’impianto di produzione in parola e quindi non poteva procedere, pertanto alcun ritardo nell’attivazione risulta attribuibile a ED...”;*
 23. *in merito al ritardo contestato dal reclamante di 2 giorni lavorativi nella conferma su GAUDI di entrata in esercizio dell’impianto, il gestore evidenzia che “...detta attività è avvenuta il 15/11/2018, sebbene l’elaborazione a sistema da parte di GAUDI risulta del 16/11/2018, quindi con un solo giorno lavorativo di ritardo rispetto alle tempistiche previste dal TICA che ED ha provveduto ad indennizzare, come riportato nel reclamo...”;* il gestore ha allegato la documentazione attestante la tempistica indicata per i menzionati adempimenti;
 24. *pertanto, sulla base dei suddetti argomenti, il gestore chiede che il reclamo sia respinto.*

VALUTAZIONE DEL RECLAMO:

25. **Al fine della decisione della controversia, in primo luogo, con riferimento alla richiesta di indennizzo per ritardo nell’attivazione della connessione, giova preliminarmente riportare i principali passaggi procedurali e la relativa tempistica che, in base al TICA, precedono l’attivazione della connessione e che, dunque, rappresentano il parametro regolatorio di riferimento:**
 - *l’articolo 10, comma 10.6bis, in virtù del quale il gestore di rete, entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione di completamento dell’impianto di produzione “...comunica al sistema GAUDI la data di ultimazione dei lavori dell’impianto di produzione...”;*
 - *l’articolo 10, comma 10.7, il quale dispone che, terminata la realizzazione dell’impianto di connessione, il gestore di rete comunica al richiedente il completamento della realizzazione della connessione e contestualmente, “...segnala a Terna, per il tramite di GAUDI, il completamento dell’impianto per la connessione”;*

- l'articolo 10, comma 10.9, secondo cui *“Il gestore di rete predispose il regolamento di esercizio e lo invia al richiedente entro 20 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'accettazione del preventivo...il richiedente completa e sottoscrive il regolamento di esercizio e lo reinvia al gestore di rete...”*, il quale poi *“...verificata la completezza delle informazioni, provvede a segnalare su GAUDÌ l'avvenuta sottoscrizione del regolamento di esercizio...”*;
 - l'articolo 10, comma 10.10, il quale prevede che *“A seguito della conclusione delle attività di cui ai commi 10.6bis, 10.7, 10.9..., il sistema GAUDÌ aggiorna lo stato dell'UP e del relativo impianto rispettivamente in “UP Abilitata ai fini dell'Attivazione e dell'Esercizio” e “Impianto Abilitato ai fini dell'Attivazione e dell'Esercizio” e notifica tale aggiornamento a Terna, all'impresa distributrice, al richiedente...”*;
 - l'articolo 10, comma 10.8, in virtù del quale il gestore di rete attiva la connessione entro 10 giorni lavorativi a decorrere dalla *“...data di attivazione su GAUDÌ dello stato di “UP Abilitata ai fini dell'Attivazione e dell'Esercizio” e “Impianto Abilitato ai fini dell'Attivazione e dell'Esercizio” di cui al comma 10.10...”*;
 - infine, l'articolo 10, comma 12, in base al quale il gestore di rete deve confermare l'entrata in esercizio dell'impianto su GAUDÌ, inserendo la data di attivazione della connessione ed entrata in esercizio dell'UP e del relativo impianto, entro 5 giorni lavorativi dall'attivazione della connessione.
26. Ciò premesso, risulta espressamente, dall'univoco tenore letterale dell'articolo 10, comma 8, del TICA (*in claris non fit interpretatio*) che l'attivazione della connessione può essere effettuata solo dopo che sia stato attivato su GAUDÌ lo stato di *“UP Abilitata ai fini dell'Attivazione e dell'Esercizio” e “Impianto Abilitato ai fini dell'Attivazione e dell'Esercizio”*, stato che si attiva solo a conclusione delle attività di cui ai richiamati commi 10.6bis, 10.7, 10.9;
27. pertanto, lo stato di *“esercibilità”* dell'impianto può giuridicamente prodursi - tramite il suddetto aggiornamento in GAUDÌ - solo a conclusione delle predette attività;
28. parimenti, risulta espressamente, dall'univoco tenore letterale dell'articolo 10, comma 10 del TICA, che lo stato dell'UP e del relativo impianto possono essere aggiornati in GAUDÌ - rispettivamente in *“UP Abilitata ai fini dell'Attivazione e dell'Esercizio” e “Impianto Abilitato ai fini dell'Attivazione e dell'Esercizio”* - solo a conclusione delle precedenti attività disciplinate dai suddetti commi 10.6bis, 10.7 e, per quel che qui maggiormente rileva, dal comma 10.9;
29. ciò precisato sul piano della normativa regolatoria, risulta dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria procedimentale che: i) il gestore ha tempestivamente inviato al reclamante il regolamento di esercizio dell'impianto il 10 ottobre 2018; ii) il richiedente lo ha restituito sottoscritto al gestore il 12 ottobre 2018; iii) il gestore ha segnalato a GAUDÌ l'avvenuta sottoscrizione il 26 ottobre 2018;
30. a dimostrazione della suddetta tempistica, con nota del 21 giugno 2019 (prot. Autorità 17520 del 1° luglio 2019) il gestore ha allegato *“...la vista del sistema FOUR nella quale si può riscontrare che l'invio dell'informazione da parte di e-distribuzione a Terna è avvenuto il 26/10/2018 tramite il flusso*

ML“F_05779711000_G03_0050_20181026_2331.xml” (il nome dei flussi contiene la data di invio) ...” ed ha dichiarato che in detto flusso “...è comunque possibile ricercare il riferimento dell’impianto in questione, come nello screen shot allegato (Allegato 2). Da tale screen shot è possibile riscontrare in alto il nome del file XML, che contiene la data del 26/10/2018(F_05779711000_G03_0050_20181026_2331.xml”) che è data nella quale è avvenuto l’invio del flusso da parte di e-distribuzione a Terna con l’informazione dell’avvenuta sottoscrizione del regolamento di esercizio...”;

31. inoltre, con nota del 24 giugno 2019 (prot. Autorità 17530 del 1 luglio 2019), Terna S.p.a. ha precisato (confermando quindi quanto dichiarato dal gestore al precedente punto) che il flusso informativo - elaborato da GAUDI il 29 ottobre 2018 in relazione all’avvenuta sottoscrizione del regolamento di esercizio - è stato inviato dal gestore “...con flusso massivo venerdì 26.10.2018 alle ore 23.35...”;
32. risulta, quindi, accertato dalla documentazione acquisita agli atti, che le attività preliminari e prodromiche - previste dall’articolo 10, comma 10 per l’aggiornamento in GAUDI dello stato dell’UP e del relativo impianto - si sono concluse il 26 ottobre 2018 e che, quindi, in tale data si è perfezionata la fattispecie costitutiva dello stato giuridico di “esercibilità” per l’impianto in questione;
33. di conseguenza, la data rilevante ai sensi dell’articolo 10, comma 8 - da cui decorrono i 10 giorni lavorativi a disposizione del gestore per l’attivazione dell’impianto in questione - è il 26 ottobre 2018;
34. poiché, come dichiarato dal reclamante, l’attivazione dell’impianto in questione è avvenuta il 7 novembre 2018 - e quindi entro i 10 giorni lavorativi previsti dall’articolo 10, comma 8 del TICA - nessun ritardo è imputabile al gestore nell’esecuzione di tale adempimento;
35. per completezza espositiva, non può non farsi presente che - rispetto alla tempestiva attivazione dell’impianto indicata al precedente punto - nessun rilievo assume la circostanza che in GAUDI, come dichiarato da Terna, la data di “esercibilità” al 12 ottobre 2018 (invece che al 26 ottobre 2018) sia stata “...automaticamente individuata dal sistema...”;
36. invero, stante il carattere strumentale e servente del portale informatico GAUDI rispetto allo scambio dei flussi informativi necessari alla gestione dell’iter di connessione, eventuali problematiche e/o implementazioni di tipo tecnico, relative alle modalità di funzionamento del suddetto sistema, ricadono sul soggetto che ha predisposto e gestisce tale sistema (Terna) e non possono incidere sull’ordinato svolgimento dei rapporti (come risultanti dalla applicazione della regolazione) intercorrenti tra Terna e gli altri soggetti coinvolti nella procedura di connessione - quali sono nella specie reclamante e gestore - né nei rapporti tra quest’ultimi (principio di carattere generale espresso dalla costante giurisprudenza, v. *ex multis*, Consiglio di Stato, Sez. III, n. 481/2013; Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Milano, Sez. I, n. 40/2019; *Id.*, Lazio – Roma, Sez. III Quater, n. 11022/2019; *Id.*, Puglia – Lecce, Sez. II n. 977/2019);
37. per quanto riguarda poi la richiesta di indennizzo automatico per i lamentati 2 giorni di ritardo nella conferma su GAUDI dell’entrata in esercizio dell’impianto, con la citata nota dell’8 maggio 2019 il gestore ha dichiarato che “...detta attività è avvenuta il

- 15/11/2018, sebbene l'elaborazione a sistema da parte di GAUDI risulta del 16/11/2018...";*
38. inoltre, nella citata nota del 21 giugno 2019, lo stesso ha precisato che la comunicazione a Terna dell'avvenuta attivazione della connessione "*...è stata inviata il 15/11/2018 con il flusso XML "F_05779711000_G04_0050_20181115_2333.xml"; anche in questo caso il nome del file contiene la data di invio del flusso che raggruppa le informazioni per moltissimi impianti. Come sopra, si allega uno screen shot con l'informazione della data di attivazione ed entrata in esercizi dell'impianto (Allegato 3), avvenuta il 7/11/2019...";*
 39. inoltre, nella nota del 24 giugno 2019 Terna ha dichiarato (confermando quindi quanto dichiarato dal gestore al precedente punto 37) che "*...la data di avvenuta messa in esercizio è stata inviata da e-distribuzione con flusso massivo il 15.11.18 alle ore 23.33. Il file è stato elaborato il 16.11.18 con indicazione della data di messa in esercizio al 7.11.18...";*
 40. la suddetta documentazione attesta, quindi, che il gestore ha confermato su GAUDI l'entrata in esercizio dell'impianto in data 15 novembre 2018, con 1 giorno di ritardo rispetto al termine previsto dall'articolo 10, comma 12 del TICA, coincidente nel caso di specie con il 14 novembre 2018;
 41. parimenti si osserva che - rispetto all'entità del ritardo sopra indicata nell'invio della conferma dell'entrata in esercizio dell'impianto - per le medesime considerazioni indicate al precedente punto 36, nessun rilievo può assumere la circostanza che, come dichiarato da Terna, il file della comunicazione di conferma (inviato dal gestore il 15 novembre 2018) "*...sia stato elaborato il 16.11.18 con indicazione della data di messa in esercizio al 7.11.18...";*
 42. orbene, in relazione a detto giorno di ritardo, il gestore ha dichiarato di aver provveduto ad erogare il relativo indennizzo automatico "*...come riportato nel reclamo...*", dove, invero, il reclamante dichiara di aver ricevuto l'assegno bancario n. 9536079038737 del 6 dicembre 2018 per un importo di 20 euro;
 43. pertanto, non sussistono i presupposti per l'erogazione, da parte del gestore, di un maggiore indennizzo automatico in relazione alla tempistica di adempimento della conferma su GAUDI dell'entrata in esercizio dell'UP e del relativo impianto;
 44. in conclusione, sulla base delle risultanze istruttorie e alla luce delle sopra esposte motivazioni, il reclamo risulta infondato e, quindi, le pretese del reclamante verso il gestore non possono trovare accoglimento

DELIBERA

1. di respingere, nei termini di cui in motivazione, il reclamo presentato da Energica S.r.l. - Società di Ingegneria nei confronti di e-distribuzione S.p.a., relativo alla pratica di connessione con codice di rintracciabilità 194080223;

2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

8 ottobre 2019

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini